



***IX Commissione Permanente
Lavoro, formazione, politiche giovanili,
pari opportunità, istruzione, diritto allo studio***

Al Presidente della IV Commissione
*Bilancio, programmazione economico-
finanziaria, partecipazioni regionali,
federalismo fiscale, demanio e patrimonio*
Fabio REFRIGERI

Al Dirigente Area Lavori Commissioni

Oggetto: Trasmissione proposta di legge n. 19 del 20 aprile 2018 concernente:

**“DISPOSIZIONI PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO
DEL DISAGIO LAVORATIVO”**

Si trasmette il testo della proposta di legge in oggetto, esaminata e votata nella seduta n. 59 del 14 ottobre 2021 per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Consiglio regionale.

La Presidente
Avv. Eleonora Mattia

Class. 1.8.9.4

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 19

CONCERNENTE:

**“DISPOSIZIONI PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO
DEL DISAGIO LAVORATIVO”**

Art. 1
(Oggetto e finalità)

- ~~1. La presente legge nel rispetto degli articoli 1, 2, 3, 4, 32, 35, 37 e 41 della Costituzione nonché della normativa statale e dell'Unione europea, promuove gli interventi di cui all'articolo 3, al fine di prevenire e contrastare il disagio lavorativo ed in particolare per:~~
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 32, 37 e 41 della Costituzione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, della legge 15 gennaio 2021, n. 4 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione), detta disposizioni per prevenire e contrastare il disagio lavorativo e qualsiasi forma di violenza e di molestia, ivi comprese quelle di genere, che si verifichino sul luogo di lavoro o da remoto.
 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove gli interventi di cui alla presente legge, in particolare, per:
 - a) disincentivare comportamenti discriminatori e/o vessatori, espressi in forma fisica, verbale e non verbale derivanti da ripetute violazioni contrattuali e/o violenze morali e/o molestie che possono determinare patologie di origine psicosociale;
 - b) garantire una migliore qualità della vita e delle relazioni sociali sui luoghi di lavoro mediante l'individuazione di soluzioni organizzative avanzate, dirette ad evitare il crearsi di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo della dignità della persona;
 - c) **contrastare, in caso di prestazione lavorativa svolta in modalità di lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) o comunque in altre modalità di lavoro effettuate da remoto ai sensi della normativa vigente, i disagi dovuti: all'eccessiva gestione ed elaborazione di informazione e dati, all'uso e all'esposizione smisurata ai dispositivi digitali, a forme discriminatorie e di esclusione dal contesto lavorativo, alla comunicazione priva del carattere verbale e para verbale propri della comunicazione in presenza sul luogo di lavoro; alla violazione della normativa vigente sui limiti posti ai controlli sul corretto svolgimento della prestazione dei lavoratori e delle lavoratrici nonché a qualsiasi forma di violenza, di molestia, di discriminazione, che risultino lesivi della dignità e della salute psico-fisica dei lavoratori e delle lavoratrici.**

Art. 2

(Concertazione sociale e collaborazione istituzionale)

1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, promuove e coordina gli interventi di cui all'articolo 3, mediante la concertazione sociale e la collaborazione, previe intese ove necessarie, con enti locali, istituzioni ed organismi regionali, nazionali ed europei, organismi paritetici, **le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative** nonché con associazioni ed altri soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito della tutela della salute, della tutela e sicurezza del lavoro ed in particolare nel settore del disagio lavorativo.
2. ~~La Regione~~ **Ai fini e ai sensi dell'articolo 1, la Regione** si avvale, in particolare, del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro); dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni costituiti dalla Giunta e dal Consiglio regionali ai sensi dell'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro); del Centro regionale di riferimento in tema di problematiche inerenti il rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche nonché del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio (DEP) di cui all'articolo 7.
3. ~~Gli organismi di cui al comma 2 nonché i Centri clinici e gli Sportelli di cui agli articoli 4 e 5, presentano annualmente, entro il mese di febbraio, all'assessorato competente in materia di disagio lavorativo, un resoconto delle attività svolte, nonché, ognuno con riferimento alle proprie attività e funzioni, osservazioni sull'efficacia degli interventi previsti dalla presente legge con eventuali proposte migliorative.~~

Art. 3
(Interventi)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
 - a) istituisce e promuove il funzionamento di centri clinici di diagnosi e cura del disagio lavorativo;
 - b) favorisce l'attivazione di sportelli di ascolto e di orientamento;
 - c) promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei soggetti che operano nel settore del disagio lavorativo;
 - d) realizza attività di informazione, studio e ricerca, finalizzate alla promozione della cultura della salute intesa come benessere e miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici nel contesto lavorativo anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2;
 - e) **realizza le attività di cui alla lettera d) con specifico riferimento alle prestazioni lavorative svolte in modalità di lavoro agile o in altre modalità di lavoro effettuate da remoto, al fine di responsabilizzare il datore di lavoro nell'individuare e trasmettere, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, ai lavoratori e alle lavoratrici, con l'indicazione dei rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione delle prestazioni, nonché di rendere consapevoli i lavoratori e le lavoratrici del dovere di cooperare, con diligenza, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali;**
 - f) promuove codici di condotta etici, elaborazione e raccolta di buone prassi e accordi aziendali che orientino i comportamenti verso il rispetto delle norme e il miglioramento delle condizioni lavorative, **anche con riferimento alle prestazioni lavorative svolte in modalità di lavoro agile o in altre modalità di lavoro effettuate da remoto ai sensi della normativa vigente, al fine di favorire la valorizzazione e l'attuazione, sul territorio regionale, di modelli ed esperienze lavorative nazionali e internazionali che abbiano saputo distinguersi in termini di benessere lavorativo e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.**

Art. 4

(Centri clinici di diagnosi e cura del disagio lavorativo)

1. In ogni Azienda sanitaria locale (ASL) è istituito un centro clinico di diagnosi e cura del disagio lavorativo con il compito di:
 - a) accertare lo stato di disagio psico-sociale o di malattia della lavoratrice o del lavoratore con eventuale rilascio, su richiesta degli stessi, di certificazione diagnostica finale;
 - b) indicare il percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione e prevedere, su richiesta della lavoratrice o del lavoratore, al trattamento del disagio;
 - c) comunicare ai rispettivi Servizi per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.), su richiesta della lavoratrice o del lavoratore, l'accertato stato di disagio con eventuali proposte di misure di tutela a favore degli stessi, al fine di assicurare loro una migliore qualità della vita e delle relazioni sociali sul luogo di lavoro;
 - d) promuovere l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento sui luoghi di lavoro, tramite propri operatori qualificati, per favorire la conoscenza delle problematiche connesse al disagio lavorativo e delle misure per farvi fronte;
 - e) supportare gli S.Pre.S.A.L, su loro richiesta, nella verifica della valutazione dei rischi e nell'individuazione delle soluzioni più idonee alla prevenzione ed al contrasto del disagio lavorativo nonché al raggiungimento del benessere organizzativo sui luoghi di lavoro;
 - f) trasmettere in forma digitale e anonima, con cadenza semestrale, i dati della propria attività al DEP ai fini dell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 7.

2. Nei centri di cui al comma 1 è istituito un collegio multidisciplinare, dove operano in particolare le seguenti figure professionali:
 - a) psicologo esperto in psicologia del lavoro e dell'organizzazione;
 - b) psicologo clinico specialista in psicoterapia;
 - c) medico del lavoro;
 - d) medico specialista in psichiatria;
 - e) personale infermieristico.

Art. 5

(Sportelli di ascolto e di orientamento)

1. La Regione, attraverso i finanziamenti di cui all'articolo 6, promuove l'attivazione di sportelli di ascolto e di orientamento, di seguito denominati sportelli, con il compito di:
 - a) effettuare colloqui con le lavoratrici e i lavoratori che lamentano una situazione di disagio lavorativo;
 - b) fornire una prima consulenza ed indicazioni sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e sui relativi strumenti di tutela, seguendo nel tempo lo sviluppo e l'evoluzione della situazione di disagio lavorativo;
 - c) orientare il lavoratore presso i competenti Centri clinici di cui all'articolo 4;
 - d) segnalare, con il consenso del lavoratore, il caso di presunto disagio lavorativo allo S.Pre.S.A.L territorialmente competente;
 - e) promuovere collaborazioni con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e con le strutture pubbliche competenti in materia di prevenzione e contrasto del disagio lavorativo;
 - f) comunicare ogni utile informazione agli organismi di cui all'articolo 4;
 - g) trasmettere in forma digitale e anonima, con cadenza semestrale, i dati relativi alla propria attività al DEP-ai fini dell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 7.
2. Con il regolamento di attuazione e integrazione di cui all'articolo 9 sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione degli sportelli nonché i requisiti che gli operatori devono possedere per svolgere le relative attività di ascolto e di orientamento.

Art. 6

(Attuazione degli interventi e soggetti destinatari)

1. La Regione concede finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) d) e f) e adotta, ai fini della presentazione dei relativi progetti, con cadenza annuale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un bando a cui possono partecipare:
 - a) gli enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con le associazioni e le organizzazioni di volontariato di cui alla lettera b);
 - b) ~~le associazioni e le organizzazioni, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche e/o nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, con comprovata esperienza nel campo del disagio lavorativo;~~**
 - b) gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, con finalità statutaria e comprovata esperienza nel campo del disagio lavorativo;**
 - c) le organizzazioni sindacali, gli organismi paritetici e le organizzazioni datoriali di categoria, che operino sul territorio regionale e che si avvalgano di personale qualificato con pluriennale e documentata competenza nel settore del disagio lavorativo;
 - d) le micro, piccole e medie imprese (PMI) di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) che operano sul territorio regionale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il regolamento di attuazione e integrazione di cui all'articolo 9, individua gli ulteriori requisiti che devono possedere i soggetti di cui al comma 1; i criteri e le modalità per la presentazione, la valutazione e l'approvazione dei progetti presentati; le modalità per l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti nonché i casi di revoca degli stessi.
3. I soggetti di cui al comma 1, beneficiari dei finanziamenti, entro l'anno successivo alla data della trasmissione della rendicontazione finanziaria, devono trasmettere al DEP, ai fini dell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 7, una relazione che illustri i risultati conseguiti dall'attuazione dei progetti.

Art. 7

(Studio, ricerca e monitoraggio sul fenomeno del disagio lavorativo)

1. Le attività di studio, ricerca e monitoraggio sul fenomeno del disagio lavorativo sono svolte dal DEP.
2. Ai fini di cui al comma 1, il DEP, **anche in raccordo con gli organismi di cui all'articolo 2, comma 2, nonché, previa intesa, con altri enti e organismi operanti nel campo del disagio lavorativo previsti dalla normativa statale**, svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine agli interventi di cui all'articolo 3;
 - ~~b) **raccorda con gli altri organismi di cui all'articolo 2, comma 2 nonché, previa intesa, con enti ed organismi operanti nel campo del disagio lavorativo previsti dalla normativa statale;**~~
 - b) realizza il monitoraggio, la raccolta e l'analisi dei dati sul fenomeno del disagio lavorativo, anche avvalendosi degli enti e degli altri organismi regionali competenti in materia, degli sportelli e dei centri clinici di cui all'articolo 4 nonché degli osservatori competenti in materia di disagio lavorativo delle altre regioni, di enti ed organismi statali e di centri di ricerca pubblici e privati, stipulando intese laddove necessarie;
 - c) effettua la valutazione dell'efficacia delle misure adottate per la prevenzione ed il contrasto delle singole fattispecie riconducibili al disagio lavorativo e individua strumenti ed interventi ulteriori per contrastarle, anche sulla base delle relazioni illustrative di cui all'articolo 6, comma 3;
 - d) svolge attività di consultazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1;
 - e) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche inerenti al disagio lavorativo;
 - f) promuove protocolli d'intesa e collaborazioni con gli organismi di vigilanza **e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative** al fine di contrastare il fenomeno del disagio lavorativo.

Art. 8

(Premio regionale per il miglior luogo di lavoro)

(Premio regionale per la migliore organizzazione lavorativa)

- ~~1. E' istituito il "Premio regionale per il miglior luogo di lavoro" da conferire a chi, tra i beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, si sia distinto per aver presentato il progetto più innovativo e/o per aver già attuato, nei luoghi di lavoro, soluzioni risultate efficaci ai fini della prevenzione del disagio e del miglioramento della qualità della vita lavorativa e personale delle proprie lavoratrici e dei propri lavoratori.~~
1. È istituito il "Premio regionale per la migliore organizzazione lavorativa" da conferire a chi, tra i beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, si sia distinto per aver presentato il progetto più innovativo e/o per aver già attuato soluzioni organizzative delle prestazioni lavorative svolte in presenza o da remoto, risultate efficaci ai fini della prevenzione del disagio lavorativo e del miglioramento della qualità della vita lavorativa e personale delle lavoratrici e dei lavoratori.
2. Ai fini dell'assegnazione del Premio, i criteri e le modalità per la valutazione dei progetti finanziati nonché quelli per la presentazione della documentazione attestante le condizioni richieste al comma 1 sono stabiliti dal regolamento di attuazione e integrazione di cui all'articolo 9.

Art. 9

(Regolamento di attuazione e integrazione)

1. La Giunta regionale adotta ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione della presente legge al fine di stabilire in particolare:
 - a) i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1 per poter accedere ai finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3;
 - b) i criteri e le modalità per la presentazione, la valutazione e l'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 3, le modalità per l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti nonché i casi di revoca degli stessi;
 - c) i criteri e le modalità per la costituzione degli sportelli nonché i requisiti che gli operatori devono possedere per svolgere le relative attività di ascolto e di orientamento;
 - d) le modalità e i criteri per la valutazione, ai fini dell'assegnazione del Premio di cui all'articolo 8, dei progetti finanziati e della documentazione attestante le condizioni richieste al comma 1 del medesimo articolo 8.

Art. 10
(Clausola valutativa)

~~1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce, con cadenza biennale, al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti.~~

~~2. Ai fini di cui al comma 1, l'assessore competente in materia di disagio lavorativo, sulla base della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, trasmette ed illustra alla commissione consiliare competente una relazione nella quale sono indicati:~~

- ~~a) la tipologia degli interventi realizzati;~~
- ~~b) gli effetti conseguiti a seguito della realizzazione degli interventi finanziati, con particolare riferimento ai risultati ottenuti in termini di prevenzione e miglioramento della qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori interessati nonché del loro coinvolgimento nei processi di attuazione delle misure preventive e migliorative;~~
- ~~e) le eventuali proposte di modifica delle disposizioni della presente legge a fronte delle criticità emerse dall'analisi dei risultati conseguiti dall'attuazione della stessa.~~

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, con cadenza biennale a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che descrive:

- a) la dimensione, l'andamento e le caratteristiche del fenomeno del disagio lavorativo nel territorio regionale, anche sulla base dell'attività di monitoraggio, raccolta ed analisi dei dati svolta dal DEP;**
- b) il ricorso alla concertazione sociale e alla collaborazione istituzionale, indicando i soggetti coinvolti e i risultati conseguiti;**
- c) gli esiti dei bandi, la tipologia dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, gli interventi realizzati specificandone i contenuti e le modalità attuative, la tipologia e le caratteristiche della popolazione lavorativa che ha usufruito degli interventi attivati;**
- d) le eventuali difficoltà incontrate nel processo di attuazione della legge e le misure adottate per farvi fronte.**

~~Art. 11~~

~~(Clausola di salvaguardia)~~

- ~~1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.~~

Art. 12
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante il nuovo stanziamento pari ad euro, esercizio finanziario 2015 , nell'ambito del Programma.....denominato"....."di cui alla Missionedenominata ".....", la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo, esercizio finanziario 2015, dal Programmadenominato " .." di cui alla Missionedenominata".....".

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.